REGOLAMENTO (CEE) N. 1308/78 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 1978
che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 976/78 (6), a decorrere dal 1° luglio 1978 nuovi tassi rappresentativi sono applicati nel settore dei semi oleosi al marco tedesco, al franco francese, alla lira italiana ed alla sterlina irlandese ;

considerando che la modifica del prezzo all'inizio della prossima campagna può, a causa del funzionamento tecnico del sistema degli importi differenziali nella forma attuale, dar luogo a vantaggi e svantaggi ingiustificati per gli interessati ; che, per quanto riguarda gli aiuti e restituzioni fissati in anticipo a decorrere dal 22 maggio 1978, tali vantaggi o svantaggi saranno evitati con la fissazione mediante il regolamento (CEE) n. 1019/78 (7), per un periodo transitorio, degli elementi differenziali determinati in funzione della prefissazione dell'aiuto o della restituzione all'esportazione da un lato e, dall'altro, della messa sotto controllo o dell'esportazione di semi di colza ;

considerando che è stato constatato che lo stesso problema si pone per gli aiuti e le restituzioni fissati in anticipo dopo il 12 maggio 1978 ; che è pertanto necessario disporre misure analoghe per i certificati d'aiuto e di restituzione fissati in anticipo durante il periodo dal 13 al 21 maggio 1978 in favore dei richiedenti interessati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Su richiesta dell'interessato, per il calcolo degli elementi correttori del prezzo indicativo e degli elementi correttori dell'aiuto o della restituzione, valevoli dal 13 maggio al 21 maggio 1978, i coefficienti che figurano in allegato sono applicati, per il periodo in questione, al posto di quelli che figurano nei regolamenti che fissano o modificano gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, applicabili per il periodo in questione, a condizione che la messa sotto controllo dei semi all'oleificio o l'esportazione abbia luogo dopo il 30 giugno 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1978.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

NB : Questo testo sostituisce il testo pubblicato per errore nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 146 del 2 giugno 1978, pagina 8, nel regolamento (CEE) n. 1191/78.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.
(5) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(6) GU n. L 125 del 13. 5. 1978, pag. 32.
(7) GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 34.

ALLEGATO

Semi di colza e di ravizzone trasformati per la produzione di olio o esportati da :	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)
1. Periodo dal 13 al 14 maggio 1978		
— Francia	— 0,1323	+ 0,1323
— Irlanda	— 0,0544	+ 0,0544
— Italia	— 0,1385	+ 0,1385
2. Periodo dal 15 al 21 maggio 1978		
— Francia	— 0,1205	+ 0,1205
— Irlanda	— 0,0544	+ 0,0544
— Italia	— 0,1385	+ 0,1385